

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PREMESSA

Questo primo Codice Deontologico dell'Ordine professionale degli assistenti sociali, istituito dalla Legge 23 marzo 1993 n. 84, nasce dopo oltre cinquanta anni di presenza della professione di assistente sociale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli assistenti sociali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni.

Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.

Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione.

Gli assistenti sociali sono impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.

TITOLO I

PRINCIPI

1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.

2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.

3. L'assistente sociale considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.

4. L'assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.

6. L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.

TITOLO II

LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE

NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE

Capo I

Diritti degli utenti e dei clienti

7. L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo di aiuto.

8. Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.

9. L'assistente sociale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa.

10. L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti o dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.

11. L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.

CapoII

Regole generali di comportamento dell'assistente sociale

12. L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.

13. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.

14. L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni della specifica relazione professionale.

15. L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.

16. Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.

Capo III

Riservatezza e segreto Professionale

17. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.

18. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

19. L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti.

Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

20. L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali;

- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;

- autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.

21. L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.

22. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale.

La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.

23. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

TITOLO III

RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE

NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

Capo I

Partecipazione e promozione del benessere sociale

24. L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.

25. L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, in situazione di svantaggio.

26. Nelle diverse forme dell'esercizio professionale l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.

27. L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita.

28. L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.

29. L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale.

30. L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti.

31. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.

TITOLO IV

LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE

NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Capo I

Rapporti con i colleghi ed altri professionisti

32. L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente e del cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.

33. L'assistente sociale, che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche

che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.

34. In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio all'utente o al cliente, e nell'interesse degli stessi, l'assistente sociale ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.

TITOLO V

LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE

NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Capo I

L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro

35. L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.

36. L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e all'efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.

37. L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in

contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.

38. L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare l'eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente.

39. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.

40. L'assistente sociale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.

TITOLO VI

LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE

NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Capo I

Promozione e tutela della Professione

41. L'assistente sociale può esercitare l'attività Professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.

42. L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.

43. L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza.

44. L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate all'utente ed al cliente.

45. L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

Capo II

Onorari

46. Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento.

47. L'assistente sociale ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dall'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.

Capo III

Sanzioni

48. L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale. E' sanzionabile lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dalla stessa; dell'infrazione risponde anche colui che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

49. L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dall'Ordine Nazionale.

Le sanzioni disciplinari sono comminate da un'apposita Commissione costituita presso l'Ordine, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in applicazione dell'art. 17 del DM 615/94.

50. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.

51. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.

Capo IV

Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

52. L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.

53. L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale.

Capo V

Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli stranieri in Italia

54. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del paese in cui esercita. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservare il presente Codice.

Capo VI

Aggiornamento del Codice

55. Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente.

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDURE

Art. 17 DM 615194

Art. 1 - Sanzioni disciplinari

I. All'iscritto all'albo, che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme al decoro o alla dignità professionale, il Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- e) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;

d. radiazione dall'albo.

L'erogazione di una sanzione disciplinare prevista dal presente articolo non è compatibile con l'assunzione e/o il mantenimento di cariche consiliari.

2. La sanzione dell'ammonizione consiste nel richiamo dell'interessato all'osservanza dei suoi doveri con invito a non ripetere quanto operato.

L'ammonizione può riguardare anche solamente trasgressioni commesse a danno di colleghi nell'ambito del gruppo professionale; in tal caso viene preceduta di norma da un tentativo di conciliazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale.

Tre ammonizioni comportano la sanzione della censura.

3. La sanzione della censura è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità compiuti senza dolo e che siano comunque lesive del decoro e della dignità professionale con risonanza non di livello nazionale per l'immagine della categoria.

Tre censure comportano d'ufficio la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30.

4. La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale inflitta:

- nei casi previsti dal codice penale (articoli 19 e 35 C.P.);

- per gravi violazioni del codice deontologico specifico e/o del Codice comportamentale del Pubblico Impiego nel caso di professionista dipendente dalla P.A., che possano avere una risonanza negativa per la dignità e il decoro professionale a livello nazionale oltre che nocimento a utenti e/o enti.

- per morosità superiore a un anno nel pagamento dei contributi dovuti. La sanzione della sospensione può essere inflitta, in via cautelare provvisoria, al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, nei casi di particolare gravità in specie quanto il procedimento viene iniziato su rapporto della Procura della Repubblica; comunque dopo aver sentito l'interessato.

La sanzione della sospensione è resa pubblica nei modi che il Consiglio Regionale o Interregionale ritenga più adeguati e anche attraverso il proprio notiziario.

Tre sanzioni di sospensione comportano la sanzione della radiazione dall'albo.

5. La sanzione della radiazione dall'albo viene inflitta nei casi più gravi di violazione del codice deontologico e/o del codice comportamentale del P.I. nel caso di professionista dipendente. Nel caso di condanna dell'interessato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato anche non colposo la radiazione è deliberata di ufficio.

Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti.

La sanzione della sospensione è resa pubblica nei modi che il Consiglio Regionale ritenga più adeguati e anche attraverso il notiziario del relativo Ordine Regionale o Interregionale.

Art. 2 - Morosità

1. Il Presidente del Consiglio Regionale o Interregionale informa gli iscritti, sull'entità del contributo annuo, deliberato e approvato dal competente Ministero, della data certa e deliberata, entro cui deve essere effettuato il relativo versamento, delle procedure sanzionatorie e delle penalità peculiari previste dai seguenti articoli, cui l'iscritto, va incontro in caso di non ottemperanza.

Il versamento del contributo annuo (dell'anno in corso) deve essere effettuato dall'iscritto nei confronti dell'Ordine regionale o interregionale entro la data prefissata: nel caso tale giorno fosse festivo il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

2. Scaduto il termine di cui all'art. 1, il Presidente del Consiglio Regionale o Interregionale provvede, con r.r.r., a diffidare l'iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida.

3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 1 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva pari al 10% del contributo se effettuati entro 60 gg., del 30% se entro il 31/12 dell'anno di riferimento, del 100% se oltre tale data.

4. L'iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative penali previste nel termine indicato all'art. 2, si considera moroso. La morosità superiore a 1 anno comporta la sanzione della sospensione dall'albo.

5. Gli effetti della morosità cessano automaticamente con efficacia dal primo giorno successivo a quello della presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità; il Consiglio Regionale o Interregionale, con atto deliberativo, prende atto dell'intervenuta cessazione della morosità provvedendo alla formalizzazione della revoca.

6. I contributi non versati e le relative penali costituiscono credito dell'Ordine Regionale o Interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge, anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine Regionale o Interregionale, di sospensione, di cancellazione.

7. Decorso un anno, dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l'iscritto viene cancellato dall'albo.

Ove l'interessato richieda successivamente nuova iscrizione all'albo, oltre al possesso di tutti i requisiti necessari previsti dalla L. 84/93, deve comunque sanare la morosità pregressa nei confronti dell'Ordine Regionale o Interregionale di competenza del relativo periodo.

Art. 3 - Procedimento disciplinare

I. Tutte le sanzioni sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale al termine del procedimento disciplinare.

2. Il Consiglio Regionale o Interregionale al quale il professionista risulta iscritto inizia il procedimento disciplinare su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio o di ufficio e anche su denunce o segnalazioni sottoscritte da enti e da privati.

3. Il Presidente del Consiglio Regionale o Interregionale comunica al professionista interessato l'inizio del procedimento disciplinare, con invito a presentarsi in un termine non inferiore a 30 giorni, davanti al Consiglio o alla Commissione all'uopo costituita, altresì indicando la designazione ad hoc del responsabile del procedimento.

4. Il professionista interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia e/o di un rappresentante sindacale.

5. Al professionista interessato può essere concesso d'ufficio o a richiesta un termine non minore di giorni 40 per produrre eventuale utile documentazione e memoria difensive scritte.

6. Al termine dell'istruttoria il Consiglio Regionale o Interregionale, sulla base delle informazioni e della documentazione acquisite e relazionate dalla commissione e/o del consigliere eventualmente all'uopo delegati, delibera l'archiviazione del caso, se gli addebiti risultano infondati, o l'eventuale sanzione da infliggere.

7. La delibera che definisce il procedimento disciplinare viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede dell'Ordine Regionale o Interregionale e comunicata dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale entro 20 giorni all'interessato al domicilio risultante all'albo, al Procuratore della Repubblica competente per territorio nonché al Consiglio Nazionale con l'esplicita informazione che la stessa può essere impugnata davanti all'Autorità Giudiziaria competente per territorio o con preventivo ricorso al Consiglio Nazionale nei modi indicati al successivo comma 9 del presente articolo. Nel caso di irreperibilità dell'interessato la delibera viene affissa per 10 giorni nella sede dell'Ordine Regionale o Interregionale e all'albo del Comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.

8. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Consiglio

dell'Ordine Regionale o Interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato il quale lo trasmette entro 15 giorni al Consiglio Nazionale aggiungendo unitamente a copia degli atti del procedimento disciplinare eventuali deduzioni.

9. Il Consiglio Nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta si esprime sul ricorso entro 45 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

La decisione del Consiglio Nazionale è comunicata entro i 20 giorni successivi all'interessato al domicilio dichiarato nel ricorso e al Procuratore della Repubblica al quale è stato comunicato dal Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale il provvedimento di prima istanza.